

ESENZIONE IMU SALDO 2020 DECRETO LEGGE 104/2020 – SETTORE TURISMO

La disposizione, già contenuta nell'art. 177 del DL 34/2020 e riferita all'esenzione dal versamento dell'acconto IMU 2020, con il decreto cosiddetto "agosto" (D.L. 104 del 14/8/2020) è stata estesa anche al saldo, per:

1. **gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;**

2. **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

3. **gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**

4. **gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e le unità destinate a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. E' disposta inoltre la totale esenzione dall'imposta IMU per le annualità 2021 e 2022 (con riferimento alle suddette fattispecie dei teatri e dei cinema), subordinandola all'autorizzazione della Commissione Ue.**

Il soggetto passivo IMU dovrà essere contemporaneamente proprietario degli immobili oggetto delle attività individuate e titolare dell'attività esercitata.

Se gli immobili sono posseduti da più soggetti e non tutti soddisfano le appena citate condizioni, quest'ultimi pagheranno l'imposta dovuta nelle classiche modalità.

Il contribuente dovrà verificare e documentare la rispondenza delle autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio in materia, rispetto all'esercizio dell'attività di cui trattasi e dimostrare/dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'immobile per il quale si applica l'esenzione (potrebbe accadere che il soggetto possieda più immobili a diverso titolo e solo in alcuni svolga tale tipo di attività).

Si ritiene, in virtù di norma di recente introduzione che gli interessati debbano presentare comunicazione documentata per accedere al beneficio, utilizzando, per ora e fino a prossimi probabili indicazioni e chiarimenti, il modello ministeriale della Dichiarazione IMU da presentare entro la scadenza per esso previsto